



### IN QUESTA EDIZIONE

1. Acconto IVA per l'anno 2017

**1**

### **Acconto IVA per l'anno 2017**

Per soggetti IVA

---

L'acconto IVA per l'anno 2017 deve essere versato entro e non oltre il 27 dicembre 2017; nessun versamento è dovuto a titolo di acconto IVA qualora l'importo del medesimo risulti essere inferiore a Euro 103,29.

A riguardo non vi sono da segnalare modifiche della modalità di determinazione di tale acconto rispetto all'anno precedente.

Per le contabilità gestite direttamente da Voi stessi, l'importo dell'acconto IVA deve essere in ogni caso verificato da Voi stessi, in particolare anche nei casi in cui intendiate effettuare il calcolo con una modalità diversa da quella "storica".

Vi informiamo che per le contabilità gestite da noi l'importo dell'acconto IVA verrà calcolato da noi e informeremo noi circa un eventuale versamento da effettuare. Qualora non Vi perverrà nessun modello di pagamento F24 da parte nostra, potrete presumere che nessun versamento a titolo di acconto Iva sarà dovuto.

## Le modalità di determinazione dell'acconto IVA per l'anno 2017

Esistono tre metodi per la determinazione dell'acconto IVA, l'applicazione dei quali è indifferente, ossia alternativa:

- a) il metodo "storico" (o "automatico"), che è quello più utilizzato e più semplice;
- b) il metodo "previsionale";
- c) il metodo "delle operazioni effettuate".

Rispetto all'anno scorso non sono intervenute modifiche nel calcolo dell'acconto IVA dovuto.

### a) Il metodo "storico" (o "automatico")

I soggetti che applicano questo metodo devono versare a titolo d'acconto l'88% dell'IVA a debito dovuta sulla base di riferimento. Per maggiore chiarezza si riporta quanto segue:

Periodicità di liquidazione	Base di riferimento	Riferimento nella dichiarazione IVA 2017 (per l'anno 2016)
mensile	Liquidazione del mese di dicembre 2016	rigo VH 12
trimestrale (se risultava un debito)	Dichiarazione IVA per il 2016 (saldo + acconto)	righi VL 38 - VL 36 + VH 13
trimestrale (se risultava un credito)	Dichiarazione IVA per il 2016 (differenza tra acconto versato e credito IVA annuale)	righi VH 13 - VL 33

Per i contribuenti con più attività, che per obbligo di legge devono tenere contabilità separate con periodicità di liquidazione diversa, l'acconto si commisura sui seguenti importi dovuti e risultanti:

- dalla liquidazione IVA del mese di dicembre 2016 per l'attività mensile;
- dalla dichiarazione IVA per il 2016 per l'attività trimestrale.

I contribuenti che gestiscono delle contabilità separate per opzione, liquidando l'IVA cumulativamente per tutte le attività, si ha un'unica base di riferimento per il calcolo dell'acconto IVA.

### b) Il metodo "previsionale"

Applicando questo metodo si fa una previsione di quanto dovuto a titolo di IVA per l'ultimo periodo di riferimento per il 2017. È però necessario che l'acconto versato per l'anno 2017 non risulti inferiore all'88%:

- di quanto dovuto per il mese di dicembre 2017, nel caso dei contribuenti mensili;

- di quanto dovuto a saldo in sede di dichiarazione annuale 2017/2018, nel caso dei contribuenti trimestrali.

### **c) Il metodo "delle operazioni effettuate"**

Questo è il più complicato dei tre possibili metodi e pertanto ne consigliamo l'applicazione solamente in casi molto particolari.

Si fa presente che applicando questo metodo, i contribuenti mensili devono fare riferimento alle operazioni effettuate tra il 1 dicembre e il 20 dicembre 2017, mentre per i soggetti trimestrali si prenderà come riferimento il periodo tra il 1 ottobre e il 20 dicembre 2017. Si dovranno pertanto considerare anche le forniture effettuate in tale intervallo, per le quali le relative fatture non sono state ancora emesse e anche se non ancora registrate. Con riferimento alle predette operazioni si dovrà fare un'apposita (aggiuntiva) liquidazione IVA nei registri, considerando l'eventuale credito (o debito non superiore a Euro 25,82) da riportare dal periodo precedente. L'eventuale saldo a debito risultante al 20 dicembre 2017 dovrà essere versato al 100%.

### **Il versamento dell'acconto IVA per l'anno 2017**

L'acconto IVA deve essere versato utilizzando il modello F24 e indicando:

- il codice tributo 6013 per i contribuenti mensili, indicando come anno di riferimento il 2017;
- il codice tributo 6035 per i contribuenti trimestrali, indicando come anno di riferimento il 2017.

Si fa presente che l'acconto IVA per il 2017 non è dovuto qualora l'importo che ne scaturisce risulta inferiore a Euro 103,29. Altre ipotesi in cui l'acconto non è dovuto sono – a titolo esemplificativo – le seguenti:

- inizio dell'attività nel corso del 2017;
- attività cessata entro il 30 novembre 2017, per i contribuenti mensili;
- attività cessata entro il 30 settembre 2017, per i contribuenti trimestrali;
- agricoltori esonerati;
- soggetti che applicano il regime dei minimi o il nuovo regime forfetario.

Si fa presente che l'acconto IVA non deve essere maggiorato in nessun caso degli interessi dell'1% e che è compensabile nel modello F24 con altri crediti tributari disponibili (considerando le restrizioni vigenti in materia di compensazioni).

Naturalmente l'acconto IVA 2017 effettivamente versato sarà immediatamente scomputabile come credito nella rispettiva liquidazione dell'ultimo periodo dell'anno (nella

liquidazione IVA per il mese di dicembre 2017 o nella liquidazione IVA per il IV trimestre 2017).

§

Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)

---

MOORE STEPHENS

 Warwick Legal Network